

Comune di Cinisello Balsamo

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE
(IUC)**



**APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 27/05/2014
ESECUTIVO AI SENSI DI LEGGE.**

INDICE

SEZIONE I - Norme di comune applicazione alle singole componenti dell'Imposta Unica Comunale (Imposta Unica Comunale)

ARTICOLO 1.....	5
<i>Istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC).....</i>	5
ARTICOLO 2.....	5
<i>Disciplina dell'Imposta Unica Comunale</i>	5
ARTICOLO 3.....	6
<i>Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote</i>	6
ARTICOLO 4.....	6
<i>Modalità di versamento.....</i>	6
ARTICOLO 5.....	6
<i>Importi minimi e rimborsi.....</i>	6
ARTICOLO 6.....	7
<i>Funzionario responsabile</i>	7
ARTICOLO 7.....	7
<i>Verifiche ed accertamenti</i>	7
ARTICOLO 8.....	9
<i>Sanzioni ed interessi</i>	9
ARTICOLO 9.....	9
<i>Riscossione coattiva.....</i>	9
ARTICOLO 10.....	10
<i>Contenzioso</i>	10
ARTICOLO 11.....	10
<i>Trattamento dei dati personali</i>	10
ARTICOLO 12.....	10
<i>Entrata in vigore e abrogazioni.....</i>	10
ARTICOLO 13.....	10
<i>Norme di rinvio.....</i>	10

SEZIONE II - Regolamento componente TARI (Tassa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ARTICOLO 14.....	11
<i>Oggetto del Regolamento</i>	11
ARTICOLO 15.....	11
<i>Istituzione della Tassa sui rifiuti urbani.....</i>	11
ARTICOLO 16.....	12
<i>Classificazione dei rifiuti.....</i>	12
ARTICOLO 17.....	12
<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	12
ARTICOLO 18.....	13
<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.....</i>	13

ARTICOLO 19.....	13
<i>Presupposti della Tassa e soggetti passivi.....</i>	13
ARTICOLO 20.....	14
<i>Locali e aree scoperte soggetti alla Tassa.....</i>	14
ARTICOLO 21.....	14
<i>Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tassa.....</i>	14
ARTICOLO 22.....	15
<i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....</i>	15
ARTICOLO 23.....	16
<i>Determinazione della tariffa TARI.....</i>	16
ARTICOLO 24.....	17
<i>Modalità di computo delle superfici.....</i>	17
ARTICOLO 25.....	17
<i>Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....</i>	17
ARTICOLO 26.....	18
<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.....</i>	18
ARTICOLO 27.....	19
<i>Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....</i>	19
ARTICOLO 28.....	20
<i>Istituzioni scolastiche statali.....</i>	20
ARTICOLO 29.....	20
<i>Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....</i>	20
ARTICOLO 30.....	21
<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....</i>	21
ARTICOLO 31.....	23
<i>Tassa sui rifiuti giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.....</i>	23
ARTICOLO 32.....	24
<i>Mancato svolgimento del servizio.....</i>	24
ARTICOLO 33.....	24
<i>Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni.....</i>	24
ARTICOLO 34.....	25
<i>Riduzione per le utenze non domestiche.....</i>	25
ARTICOLO 35.....	27
<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni.....</i>	27
ARTICOLO 36.....	27
<i>Scadenze di versamento.....</i>	27
ARTICOLO 37.....	27
<i>Riscossione.....</i>	27
SEZIONE III - Regolamento componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili)	
ARTICOLO 38.....	28
<i>Oggetto del Regolamento.....</i>	28

ARTICOLO 39.....	28
<i>Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili.....</i>	28
ARTICOLO 40.....	28
<i>Presupposto del Tributo.....</i>	28
ARTICOLO 41.....	28
<i>Base imponibile.....</i>	28
ARTICOLO 42.....	28
<i>Esclusioni.....</i>	28
ARTICOLO 43.....	29
<i>Esenzioni.....</i>	29
ARTICOLO 44.....	29
<i>Immobili posseduti da enti non commerciali.....</i>	29
ARTICOLO 45.....	29
<i>Riduzioni.....</i>	29
ARTICOLO 46.....	30
<i>Soggetti passivi.....</i>	30
ARTICOLO 47.....	30
<i>Dichiarazione.....</i>	30
ARTICOLO 48.....	31
<i>Termini e modalità di versamento della TASI.....</i>	31
ARTICOLO 49.....	32
<i>Versamenti eseguiti presso altri comuni.....</i>	32
ARTICOLO 50.....	32
<i>Definizione di fabbricati.....</i>	32
ARTICOLO 51.....	32
<i>Abitazione principale: definizione.....</i>	32
ARTICOLO 52.....	33
<i>Pertinenze dell'abitazione principale.....</i>	33
ARTICOLO 53.....	33
<i>Definizione di area fabbricabile e determinazione del valore.....</i>	33
ARTICOLO 54.....	34
<i>Rettifica del valore delle aree fabbricabili.....</i>	34
ALLEGATO 1.....	35
UTENZE DOMESTICHE.....	35
<i>Categorie utenze domestiche.....</i>	35
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA.....	35
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE.....	35
ALLEGATO 2.....	37
UTENZE NON DOMESTICHE.....	37
<i>Categorie utenze non domestiche (Comuni oltre i 5.000 abitanti).....</i>	37
CALCOLO DELLA QUOTA FISSA.....	38
CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE.....	38

SEZIONE I

Norme di comune applicazione alle singole componenti dell'Imposta Unica Comunale *(Imposta Unica Comunale)*

ARTICOLO 1

Istituzione dell' Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale (di seguito denominata IUC) è applicata e riscossa dal Comune di Cinisello Balsamo.

Il primo presupposto impositivo della IUC è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; il secondo presupposto è collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

La IUC, come di seguito regolamentata, si compone di:

1. Imposta Municipale Propria (di seguito denominata IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale e relative pertinenze. E' fatta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 703, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
È confermato il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2012, esecutivo ai sensi di legge.
2. Una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (di seguito denominata TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili.
3. Tassa sui rifiuti (di seguito denominata TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ARTICOLO 2

Disciplina dell'Imposta Unica Comunale

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, si disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, concernente, per quanto riguarda la TARI:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
2. Per quanto concerne la TASI, la disciplina delle eventuali detrazioni e/o riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili, compresa l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, vengono

demandate all'approvazione delle relative aliquote, da adottare con le modalità stabilite nel successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, anche differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ARTICOLO 4

Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, a cui si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17 in quanto compatibili, ovvero per la TARI anche tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Qualora la scadenza di ciascuno dei termini di versamento coincida con un giorno festivo, la stessa deve intendersi prorogata di diritto al primo giorno feriale successivo lavorativo.
3. L'Amministrazione Comunale, con apposita deliberazione, può sospendere o differire i termini ordinari di versamento, in presenza di situazioni particolari che rendano necessario tale provvedimento al fine di favorire il corretto adempimento dell'obbligo tributario.

ARTICOLO 5

Importi minimi e rimborsi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 29 sia inferiore ad euro 16,53 (sedici/53). Tale importo si intende riferito alla Tassa complessivamente dovuta nell'anno e non alle singole rate di versamento.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento della TASI qualora il singolo importo da versare risulti inferiore o uguale ad euro 2,07 (due/07). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto nell'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

3. Non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore ad euro 16,53 (sedici/53), esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.
5. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque (5) anni dalla data del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
6. Il Servizio Entrate provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al saggio legale annuo, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

ARTICOLO 6

Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'Imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ARTICOLO 7

Verifiche ed accertamenti

1. Il Servizio Entrate svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione presentata ai fini TARI o TASI, e le attività di controllo per la corretta applicazione dell'Imposta Unica Comunale. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione;
 - b) richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo delle superfici imponibili;
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione dell'Imposta Unica, sia ai conduttori che agli occupanti o detentori, agli amministratori di condominio,

ovvero ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;

- e) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- f) disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili all'Imposta, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 10 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, il Servizio procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 Codice Civile.

Per le predette attività, il Servizio ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi da 179 a 182 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove nominati;
- del proprio personale o di altri dipendenti dell'Ente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui siano state stipulate apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili, il personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

g) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, il Servizio ha facoltà di considerare come superficie assoggettabile all'Imposta quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali, nonché le aziende e società partecipate dall'Ente hanno l'obbligo di trasmettere periodicamente al Servizio Entrate, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti o denunce di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nelle ipotesi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento, ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Servizio procede alla

notificazione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, secondo le modalità ed i termini indicati nel successivo articolo 8.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi assumono efficacia di dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ARTICOLO 8

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata una sanzione pari al 30% (trenta) dell'importo omesso o tardivamente versato, come disposto dall'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta);
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 7, comma 1, let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento).
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso di cui all'articolo 10, interviene acquiescenza del contribuente, con versamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi determinati al saggio legale annuo. Essi decorrono dalla data di esigibilità del tributo.
7. Annualmente la Giunta Comunale, in sede di approvazione della proposta di Bilancio Preventivo, predispone un piano di potenziamento del Servizio Entrate e Funzioni Catastali, ivi compresa la quota parte del premio incentivante l'attività di controllo e accertamento IUC, se previsto dalla legge, da destinare al personale del suddetto Servizio.

ARTICOLO 9

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quanto disposto dal vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.
2. Non si procede alla riscossione di somme di importo inferiore o pari all'ammontare delle spese da sostenere per il recupero coattivo delle medesime.

ARTICOLO 10

Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, l'ingiunzione fiscale di pagamento e/o ruolo, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in contrasto con il presente atto, in particolare il Regolamento per l'Istituzione e l'Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi.

ARTICOLO 13

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 1, dal comma 639 al comma 728, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento di Igiene Urbana adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento si adegua *ex lege* alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti.

SEZIONE II

Regolamento componente TARI

(Tassa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

ARTICOLO 14

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.
2. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento istituire la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 15

Istituzione della Tassa sui rifiuti urbani

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cinisello Balsamo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla Tassa.
2. La gestione dei rifiuti, funzione fondamentale del Comune, ex articolo 19, comma 1, lett. f), della Legge n. 135/2012, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle strade pubbliche.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità disciplinate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal relativo Regolamento Comunale di Igiene Urbana del Comune di Cinisello Balsamo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 17 gennaio 2013, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza e comunque entro il mese precedente la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito; esso deve indicare, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 16

Classificazione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, sono "rifiuti urbani":
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
3. Ai sensi dell'articolo 184, comma 3, sono "rifiuti speciali":
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 Codice Civile;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 17

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono "assimilati ai rifiuti urbani", ai fini dell'applicazione della Tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di Igiene Urbana, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione,

compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

ARTICOLO 18

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 19

Presupposti della Tassa e soggetti passivi

1. La Tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali

degli edifici a civile destinazione di cui all'articolo 1117 Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La Tassa è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte, di cui ai commi 1 e 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi dichiarativi ai fini tributari, oltre che del versamento della Tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La Tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 20

Locali e aree scoperte soggetti alla Tassa

1. Sono soggetti alla Tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, ovvero poggiata o ancorata allo stesso, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Si considerano soggetti alla Tassa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette alla Tassa tutte le aree scoperte operative possedute, occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli stessi, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ARTICOLO 21

Locali ed aree scoperte non soggetti alla Tassa

1. Non sono soggetti all'applicazione della Tassa i seguenti locali ed aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ovvero:
Utenze domestiche
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 10, del presente Regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali ad uso non domestico, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica), nonché di impianti, attrezzature;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
- b) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- c) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali;
- d) le superfici degli impianti sportivi, siano essi ubicati in aree scoperte che in locali, destinati al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, platee per il pubblico, biglietterie, aree di sosta e di accesso, punti di ristoro, gradinate e simili.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi, precisi e concordanti, rilevabili direttamente ovvero da idonea documentazione.

ARTICOLO 22

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Non sono soggette alla TARI:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
2. In caso di omessa indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione non acquista efficacia fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione.

ARTICOLO 23

Determinazione della tariffa TARI

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte ed è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
2. La quota della Tassa destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente alla data di inizio dell'esercizio di competenza, purché entro il termine di cui al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. In caso di mancata approvazione della deliberazione, si intende prorogata la tariffa precedentemente in vigore.
6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 24

Modalità di computo delle superfici

1. La superficie assoggettabile alla Tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi e Urbani (TARSU), della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), opportunamente integrate con gli elementi necessari per l'applicazione della TARI. Nello specifico, il Servizio Entrate, può richiedere, anche tramite questionari, tutte le eventuali informazioni mancanti ed indispensabili per la corretta applicazione della Tassa.
2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della Tassa è pari a quella calpestabile, ad eccezione di quella parte ove si formano esclusivamente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a Tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a Tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 sono arrotondate al metro quadrato inferiore, quelle pari o superiori sono arrotondate al metro quadrato superiore.

ARTICOLO 25

Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per "utenza domestica" deve intendersi il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze soggette ad imposizione.
2. La quota fissa della tariffa, applicata alle utenze domestiche, è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
3. La quota variabile della tariffa, applicata alle utenze domestiche, è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo

unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

ARTICOLO 26

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche, la Tassa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi comunque possiede, detiene o occupa i locali negli altri casi.
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 60 giorni.
3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni intervenute successivamente a tale data acquistano efficacia a partire dal primo giorno solare del mese successivo all'evento di variazione.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 30, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune, acquisite d'ufficio ai fini della corretta determinazione della Tassa.
5. I soggetti che risultano iscritti nei registri anagrafici come residenti in una determinata unità abitativa possono essere esclusi, ai fini della determinazione del numero dei componenti del nucleo familiare, qualora si tratti di soggetti collocati in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.).
6. Per le unità abitative, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi residenti anagraficamente e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, previa presentazione di richiesta documentata, il numero degli occupanti viene fissato in una unità, sempre che le stesse non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo versamento con vincolo di solidarietà.
8. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti, ovvero per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone fisiche che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, e per le utenze tenute a disposizione da parte di soggetti residenti in altra unità alloggiativa all'interno del territorio comunale, è stabilita l'applicazione dello schema tariffario determinato

per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'articolo 30.

In mancanza di dati dichiarati dal soggetto passivo, si assume:

- un nucleo di n. 1 persona per le utenze fino a 20 (venti) metri quadrati;
- un nucleo di n. 2 persone per le utenze fino a 40 (quaranta) metri quadrati;
- un nucleo di n. 3 persone per le utenze fino a 60 (sessanta) metri quadrati;
- un nucleo di n. 4 persone per le utenze fino a 80 (ottanta) metri quadrati;
- un nucleo di n. 5 persone per le utenze fino a 100 (cento) metri quadrati;
- un nucleo di n. 6 persone per le utenze oltre 100 (cento) metri quadrati.

9. Resta salva la possibilità da parte del soggetto passivo di fornire elementi certi, precisi e concordanti che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
10. Le cantine, le soffitte, i box o posti auto, le autorimesse, le tettoie o altri luoghi simili di deposito si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante, se possedute, occupate o detenute da persona fisica priva di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
11. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, trova applicazione il precedente comma 8, salvo diversa specifica indicazione delle persone fisiche che occupano l'immobile nella dichiarazione di cui all'articolo 30.
12. In caso di utilizzo delle utenze di cui al comma precedente superiore a mesi sei (6) nel corso del medesimo anno, soggetto passivo diviene l'occupante.

ARTICOLO 27

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Sono "utenze non domestiche" tutti i locali ed aree con destinazione o uso diversi da quella abitativa, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente, risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, ovvero risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario.
3. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa relativa all'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani e assimilati.
4. La tariffa applicabile è unica per ogni categoria di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, anche nelle ipotesi in cui le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso e siano ubicate in luoghi diversi. In difetto della condizione di omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti, la tariffa viene applicata sulla base delle diverse destinazioni d'uso rilevabili dalle risultanze catastali.

5. Nelle unità immobiliari destinate a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. La quota fissa della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, secondo il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
8. Per le utenze non domestiche (ad eccezione dei locali classificati nella categoria catastale A/10) rientrate in possesso del titolare del relativo diritto reale, a seguito di cessazione e/o chiusura dell'attività commerciale, o industriale, o artigianale e similari ivi svolte, si applicano i coefficienti Kc e Kd riferiti alla categoria con minore produzione potenziale di rifiuti.

ARTICOLO 28

Istituzioni scolastiche statali

1. Ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere la tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento di tale servizio, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il Tributo provinciale di cui al successivo articolo 29.
3. La somma attribuita al Comune, ai sensi dei commi precedenti, è sottratta dal costo complessivo del servizio coperto con la Tassa.

ARTICOLO 29

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Tassa sui rifiuti si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle

funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Tale tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla Tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ARTICOLO 30

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla Tassa sui rifiuti, hanno l'obbligo di presentare al Servizio Entrate apposita dichiarazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, detenzione o possesso.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato o area scoperta, la dichiarazione può essere presentata anche da uno soltanto degli occupanti.

2. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale ovvero per le utenze non domestiche, la partita IVA;
- c) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede legale o il domicilio fiscale, e le generalità complete di chi ne ha la rappresentanza;
- d) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e inviti di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (ad esempio proprietà, locazione, ecc.);
- f) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- g) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla C.C.I.A.A., o dagli ordini professionali, ovvero risultante dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato i fini I.V.A., o dall'atto costitutivo ovvero dall'atto statutario;
- h) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala, il codice ecografico/numero interno;
- i) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 24 del presente Regolamento;
- j) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio possesso, occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- k) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine possesso od occupazione dei locali e delle aree, e l'indirizzo di emigrazione;
- l) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora siano noti;

- m) le superfici escluse dall'applicazione della Tassa;
- n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese eventuali agevolazioni, esenzioni ed esclusioni.
 4. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, ovvero per cessazione, ha effetto dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento purché debitamente e tempestivamente dichiarato.
 5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno solare del mese successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio si applica anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo comma 6, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
 6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente dichiarati comporta l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione entro trenta (30) giorni dall'evento.
 7. La cessazione del possesso, ovvero della conduzione od occupazione dei locali e delle aree comporta l'obbligo dichiarativo entro il medesimo termine di cui al comma precedente ed ha efficacia dal primo giorno solare del mese successivo all'evento. Nell'ipotesi di mancata presentazione della dichiarazione, l'obbligazione si estingue alla data di presentazione della medesima, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.
 8. Nell'ipotesi di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, il Servizio Entrate provvede a cessare la posizione tributaria alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. A seguito di tale evento soggetto passivo del tributo diviene il possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
 9. L'obbligo della dichiarazione vige anche per gli utenti che richiedano l'applicazione di norme di agevolazione, esenzione o esclusione.
 10. La dichiarazione, se redatta su modello non prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 2, purché sia compilata in forma scritta, firmata ed accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità.
 11. Il Comune rilascia, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. Per le dichiarazioni trasmesse attraverso posta elettronica certificata fa fede il relativo attestato di avvenuta consegna.

12. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti o della Tariffa di Igiene Ambientale o del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

ARTICOLO 31

Tassa sui rifiuti giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. È istituita la Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente Regolamento, maggiorata di un importo del 50%.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 non contempli una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'articolo 27, comma 3.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della Tassa, da effettuarsi anche con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche ovvero per l'Imposta Municipale Secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.
6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la Tassa giornaliera sui rifiuti deve essere versata al concessionario competente alla riscossione T.O.S.A.P., se presente, con le modalità ed i termini di cui al comma precedente.
7. Gli importi riscossi sono successivamente riversati all'Amministrazione comunale con le modalità previste dalle singole Convenzioni in atto con il Concessionario della riscossione T.O.S.A.P., se presente.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la Tassa dovuta, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni ed interessi di legge.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al Servizio Entrate ed al Concessionario della riscossione T.O.S.A.P., se presente, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive accertate.

10. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni relative alla Tassa annuale.

ARTICOLO 32

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria quale causa di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la Tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima pari al 20% (venti per cento) della Tassa stessa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

ARTICOLO 33

Riduzioni per le utenze domestiche ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% nella quota fissa e nella quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione congiunta di apposita istanza al Servizio Entrate e al Settore Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà praticato il compostaggio domestico con modalità continuative ed autorizza, altresì, il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare ai predetti uffici la cessazione dello svolgimento di tale attività.
3. Per il primo anno di entrata in vigore della Tassa, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 30 settembre 2014.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con la Tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapacienza.
5. Per le utenze non stabilmente attive, la tariffa della tassa è ridotta del 20% nella quota fissa e nella quota variabile, a condizione che:
 - le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti iscritti all'A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di sei (6) mesi all'anno all'estero;
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni;

Nella dichiarazione il soggetto passivo deve dichiarare la sua abitazione principale e di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

Il Servizio Entrate congiuntamente con il Settore Polizia Locale si riserva di effettuare i relativi controlli circa la veridicità delle dichiarazioni.

6. La riduzione tariffaria di cui al comma 5 compete a richiesta dell'interessato, se debitamente documentata, e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa.
7. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero e/o lo sgravio della Tassa relativa all'anno in cui è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero e/o dello sgravio, sono le persone, sole o riunite in un nucleo familiare, nullatenenti o in condizione di grave disagio economico accertato e segnalato dai Servizi Sociali, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. La copertura delle agevolazioni previste nel presente comma è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.
8. Tutte le agevolazioni e riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno solare del mese successivo a quello di presentazione della relativa denuncia ovvero alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione in mancanza della stessa.

ARTICOLO 34

Riduzione per le utenze non domestiche

1. In considerazione dell'alta valenza sociale delle attività svolte dai soggetti di seguito elencati, viene riconosciuta una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa dovuta da:
 - a) ONLUS, Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed Associazioni di promozione sociale e/o assistenziali regolarmente iscritte ai rispettivi Albi o Registri, nonché Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia, per statuto, scopo di lucro (oratori, enti di beneficenza, partiti e sindacati) per i locali e le aree o le parti di esse ove vengano svolte le attività proprie dell'ente, prive di carattere commerciale;
 - b) Istituzioni scolastiche non statali purché legalmente riconosciute.
2. La Tassa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore, sempre che i rifiuti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.
3. Le percentuali di riduzione sono così determinate:
 - 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

- 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'articolo 27, comma 7, all'intera superficie imponibile.

4. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero, attraverso la loro trasformazione in una delle finalità previste dall'allegato C del D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nel corso dell'anno solare precedente.
5. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i "formulari di identificazione" di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, con indicazione della relativa autorizzazione ad operare il recupero, dei quantitativi prelevati, della tipologia, del periodo, del codice CER e del peso, oltre all'indicazione della necessaria localizzazione dei relativi impianti di destinazione.
6. In ogni caso, è facoltà del Servizio Entrate richiedere comunque copia del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
7. Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione della parte variabile, si provvederà a recuperare la quota della stessa indebitamente riconosciuta, con applicazione di sanzioni ed interessi di legge, se dovuti.
8. Nessuna riduzione può essere applicata per i rifiuti terziari di imballaggio, i cui costi di gestione, smaltimento, recupero e riutilizzo, sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, secondo quanto disposto dagli articoli 219, 220 e 221 del D. Lgs. n. 152/2006.
9. La riduzione di cui al comma 2 verrà calcolata a consuntivo con compensazione con la Tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.
10. Qualora sia documentata dal soggetto passivo una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile, ovvero sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla Tassa, la superficie imponibile è ridotta delle seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economica:

Tipologia di attività	% di riduzione della superficie imponibile
AUTOCARROZZERIE	20%
VERNICIATURA-GALVANO TECNICI-FONDERIE	20%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI	20%
GOMMISTI	20%

FALEGNAMERIE	20%
TIPOGRAFIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	20%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	20%

11. La copertura delle riduzioni previste nel presente articolo è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente.

ARTICOLO 35

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

ARTICOLO 36

Scadenze di versamento

1. In sede di adozione delle tariffe, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.

ARTICOLO 37

Riscossione

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, anche per posta semplice, contenente l'importo dovuto con l'indicazione della componente rifiuti, del Tributo provinciale, dell'ubicazione e della superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la Tassa, della destinazione d'uso dichiarata o accertata, delle tariffe applicate, dell'importo dell'unica o di ogni singola rata, e le relative scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge n. 212/2000.
2. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno di competenza possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. L'importo complessivo della Tassa annua dovuta è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le modifiche infrannuali inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni della Tassa dovuta, potranno essere considerate nel computo della Tassa relativa all'anno successivo, anche mediante conguaglio compensativo.
5. Per l'anno 2014, il conguaglio compensativo potrà avere ad oggetto debiti e/o crediti riferiti sia alla TARI che alla TARES.

SEZIONE III
Regolamento componente TASI
(Tributo sui Servizi Indivisibili)

ARTICOLO 38

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI, riferita ai servizi indivisibili erogati dall'Ente.

ARTICOLO 39

Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Cinisello Balsamo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ARTICOLO 40

Presupposto del Tributo

1. Il presupposto impositivo del Tributo sui Servizi Indivisibili è il possesso, l'occupazione ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria, nonché il possesso di aree edificabili.

ARTICOLO 41

Base imponibile

1. La base imponibile ai fini della Tassa sui Servizi Indivisibili è quella stabilita per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del predetto articolo 13.

ARTICOLO 42

Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli.

ARTICOLO 43

Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

ARTICOLO 44

Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 11-*bis* del Decreto Legge 28 dicembre 2013, n. 149, coordinato con la Legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali – ex articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D. P. R. 22 Dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni – si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, dall'ente non commerciale utilizzatore.

ARTICOLO 45

Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ai fini della riduzione della base imponibile, è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, acqua potabile, fognature, ecc.). La riduzione di cui al presente punto non si cumula con la riduzione di cui al punto "a".

ARTICOLO 46

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 40.
2. In caso di pluralità di possessori, occupanti o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore, occupante o detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di occupazione o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione dell'immobile, ciascuno per la propria quota.
3. In caso di occupazione o detenzione temporanea di durata non superiore a sei (6) mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria, deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal relativo verbale.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi dichiarativi ai fini tributari, oltre che del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata o detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di autonome obbligazioni tributarie, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, così come risultante in anagrafe.
7. L'occupante è obbligato al versamento della TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo dello stessa; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ARTICOLO 47

Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU: restano quindi fermi i dati dichiarati o accertati ai fini dell'Imposta Municipale Propria.
2. Nelle ipotesi in cui non sia stata presentata alcuna dichiarazione di cui al comma 1, i soggetti passivi del Tributo presentano la relativa dichiarazione entro il termine

del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso, o occupazione o detenzione degli immobili assoggettabili alla TASI.

3. Nel caso di occupazione o detenzione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno soltanto degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il codice ecografico/numero interno.

ARTICOLO 48

Termini e modalità di versamento della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, o l'occupazione o la detenzione medesimi; a tal fine, il mese durante cui il possesso, o l'occupazione o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Tributo è versato in autoliquidazione da parte dei soggetti passivi. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei medesimi, i soggetti passivi hanno comunque l'obbligo di versare la TASI dovuta nei termini di cui al successivo comma 3.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento della TASI dovuta al Comune per l'anno di competenza, in due rate di pari importo, la prima con scadenza 16 giugno e la seconda con scadenza 16 dicembre, secondo le aliquote stabilite per l'anno di competenza.
4. Resta comunque ferma la facoltà del soggetto passivo di provvedere al versamento della TASI complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.
5. Il versamento è effettuato tramite il modello di pagamento unificato F24, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero con modalità alternative stabilite ai sensi di legge e nel presente Regolamento.
6. L'importo complessivo del Tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Sulle somme dovute a titolo di Tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori in misura pari al saggio legale annuo di interesse, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Il versamento della TASI è effettuato sulla base delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e nel rispetto del vincolo secondo cui la somma delle aliquote delle TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ARTICOLO 49

Versamenti eseguiti presso altri comuni

1. Si considerano regolarmente eseguiti e, pertanto, non sanzionabili:
 - a. i versamenti tempestivamente eseguiti a Comune non competente, purché accreditati al Comune di legittima destinazione prima che la violazione venga contestata;
 - b. i versamenti effettuati correttamente, ma erroneamente accreditati ad altro Comune non competente.
2. Analoga procedura sarà adottata da questa Amministrazione nell'ipotesi di versamenti erroneamente eseguiti presso la medesima.
3. Le norme del presente articolo devono considerarsi applicabili anche ai versamenti relativi a periodi di imposta pregressi.

ARTICOLO 50

Definizione di fabbricati

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto.
2. Sono assoggettati al Tributo anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
3. Il fabbricato di nuova edificazione è soggetto al Tributo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di effettiva iscrizione in catasto o dalla data in cui il fabbricato stesso risulti comunque utilizzato.

ARTICOLO 51

Abitazione principale: definizione

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di

proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 144, comma 1, del Codice Civile.

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero occupata. Il riconoscimento dell'equiparazione è subordinato in ogni caso alla presentazione, da parte del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare o di suo delegato, e per singolo anno di imposta, di apposita autocertificazione entro il termine di scadenza del versamento in acconto, unitamente all'attestazione rilasciata dall'istituto di ricovero o sanitario che certifichi la residenza permanente presso la struttura.
3. L'equiparazione di cui al comma 2 sussiste anche nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare risulti occupata da un componente del nucleo familiare che, al momento della variazione di residenza di cui al precedente comma, risulti anch'egli anagraficamente residente nella stessa.

ARTICOLO 52

Pertinenze dell'abitazione principale

1. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del Codice Civile, classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti.
2. Gli immobili rientranti nelle predette categorie ed eventualmente posseduti oltre il primo, ovvero non aventi i requisiti di cui al precedente comma, vengono assoggettati all'aliquota ordinaria prevista per la generalità degli immobili diversi dall'abitazione principale.

ARTICOLO 53

Definizione di area fabbricabile e determinazione del valore

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.
2. L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata al Tributo come area fabbricabile, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.
3. L'area pertinenziale, anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

4. Si considera area pertinenziale del fabbricato l'area asservita allo stesso e, di conseguenza, iscritta in catasto congiuntamente al fabbricato.
5. Nell'ipotesi di effettiva utilizzazione di area pertinenziale di fabbricato esistente, si considera, quale area fabbricabile soggetta ad imposizione, la superficie necessaria a realizzare la volumetria, avendo riguardo alla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio se dovuto, ovvero, nell'ipotesi di mancato rilascio del suddetto provvedimento, alla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi.
6. Fermo restando che l'articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, definisce come valore delle aree fabbricabili quello venale in comune commercio, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare periodicamente tale valore allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso.
7. Qualora il Tributo sia stato versato sulla base di valori pari o superiori a quelli predeterminati secondo il comma precedente, non si darà luogo ad accertamento, né al rimborso per la differenza d'imposta.

ARTICOLO 54

Rettifica del valore delle aree fabbricabili

1. Il valore calcolato sulla base del disposto dell'articolo 53 rappresenta il valore di riferimento da confrontarsi con il valore dichiarato dal contribuente.
2. Rimane inteso che, se da atti pubblici formati, da scritture private autenticate e da atti giudiziari pubblicati o emanati, acquisiti dagli Uffici nel corso dell'attività di verifica, anche tramite richiesta di trasmissione o esibizione degli stessi ai singoli contribuenti, risulta un valore venale superiore a quello determinato sulla base dei criteri individuati nel predetto articolo 53, si assumerà tale maggior valore a base dell'attività di rettifica.

ALLEGATO 1
UTENZE DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze domestiche</i>	
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare e una superficie pari a **S**

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento **Ka**.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (**n**)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con **n** componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con **n** componenti il nucleo familiare

QUV_{dom}: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione

del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\mathbf{QUVdom} = \frac{\mathbf{QTOTdom}}{\sum_n \mathbf{N}(\mathbf{n}) \cdot \mathbf{Kb}(\mathbf{n})}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\mathbf{CUdom} = \frac{\mathbf{CVTdom}}{\mathbf{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2
UTENZE NON DOMESTICHE
CLASSIFICAZIONE

<i>Categorie utenze non domestiche (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione K_c , secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = QU_{\text{Fndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})$$

$$QU_{\text{Fndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{\text{ap}} S_{\text{tot}}(\text{ap}) \cdot K_c(\text{ap})}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{Fndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione K_c .

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_c: coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(\text{ap}, S_{\text{ap}}) = CU_{\text{ndom}} \cdot S_{\text{ap}}(\text{ap}) \cdot K_d(\text{ap})$$

TV_{ndom} (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CU_{ndom}: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$CU_{\text{ndom}} = \frac{CVT_{\text{ndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

CVT_{ndom}: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOT_{ndom}: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

K_d (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.